

## MODULO UNICO

### DI RICHIESTA PERMESSO O COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA

a tenore del **TESTO UNICO** delle **PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA**  
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI Prot. N. 318.607/A del 28 Novembre 2016 in vigore dal 1° gennaio 2017  
- RIFERIMENTI NORMATIVI SUL RETRO -

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_ matricola: \_\_\_\_\_

COGNOME E NOME

dipendente della/del \_\_\_\_\_

DIREZIONE

UFFICIO

### CHIEDE

☐ **UN PERMESSO RETRIBUITO** per malattia del figlio o equiparato a tenore dell'articolo:

☐ **Art. 12 § 1 a)** per il periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

☐ **Art. 12 § 1 b)** per il periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

☐ **L'ACCERTAMENTO CLINICO DI INABILITÀ (Art. 13 § 3)** *necessario per usufruire delle*

*agevolazioni previste dai successivi articoli per il familiare:* \_\_\_\_\_

COGNOME E NOME DEL FAMILIARE

grado di parentela \_\_\_\_\_ **SI ALLEGA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE UTILE.**

☐ **UN PERMESSO RETRIBUITO** per malattia del figlio o equiparato disabile a tenore dell'articolo:

☐ **Art. 14 § 3** per il periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

☐ **Art. 15** per il periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

☐ **IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA** per figlio o equiparato disabile a tenore dell'articolo:

☐ **Art. 14** per il periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

☐ **Art. 15 bis** per il periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### DICHIARA

☐ **CHE L'ALTRO GENITORE**

☐ **CHE ALTRI FAMILIARI** (per gli Articoli **15 § 3** e **15 bis**)

NON È DISOCCUPATO

NON STA BENEFICIANDO NEGLI STESSI GIORNI E PER IL MEDESIMO MOTIVO DELLE STESSO O DELLE ANALOGHE PROVVIDENZE, ANCHE SE DISPOSTE DA ALTRO ORDINAMENTO GIURIDICO, COME DA DICHIARAZIONE DI LAVORO ALLEGATA

**CHE NON C'È ALTRO COMPONENTE IL MIO NUCLEO FAMILIARE IN GRADO DI ASSICURARE L'ASSISTENZA**

**CHE HA PRESO ATTO DELL'ART. 32 DEL TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA E CONFERMA CHE LE DICHIARAZIONI FORNITE ALL'AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ I DOCUMENTI IN ESSO ALLEGATI, RISPONDONO A VERITÀ. CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI, ANCHE PENALI, SANCITE DALLA LEGGE, CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI NON RISPONDENTI A VERITÀ.**

Città del Vaticano, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FIRMA DEL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO / SERVIZIO

IL DIRETTORE / IL CAPO UFFICIO

RIFERIMENTI NORMATIVI DEL  
**TESTO UNICO delle PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA**  
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI Prot. N. 318.607/A del 28 Novembre 2016

**TITOLO II**  
**AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITA'**

**Art. 12**  
**Permessi per malattia di figli o equiparati**

1. Entrambi i genitori, alternativamente, durante le malattie di ciascun figlio o equiparato ai sensi dell'Art. 5, lett. c) delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, su presentazione di certificato medico:
  - a) ad assentarsi dal lavoro fino al compimento dell'undicesimo anno di vita del bambino;
  - b) a permessi nel limite di cinque giorni di calendario solare all'anno per il bambino di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Detti permessi sono fruibili in maniera continuativa o frazionata.

**TITOLO III**  
**AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI DIPENDENTI CON FAMILIARI DISABILI**

**Art. 13**  
**Definizione di disabilità e inabilità**

3. L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità è effettuato da un Collegio medico, sulla base di Tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; lo stesso Collegio medico è competente per l'accertamento clinico di inabilità. Il giudizio del Collegio medico è insindacabile.

**Art. 14**  
**Collocamento in aspettativa per figli o equiparati disabili**

1. Nel caso di figli, o di equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle Norme per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, disabili in condizione di gravità, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto fino al compimento del terzo anno di età del bambino ad un ulteriore collocamento in aspettativa oltre quelli fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 40%. Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza previo versamento delle relative ritenute calcolate sulla retribuzione di fatto goduta.
2. La provvidenza di cui al comma 1 spetta al genitore richiedente anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.
3. In alternativa all'aspettativa i genitori hanno diritto ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

**Art. 15**  
**Permessi parentali per familiari disabili**

1. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino disabile in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico. Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall'articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.
3. La provvidenza di cui al comma 1 è estesa al dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare anche se non convivente.
4. Qualora il dipendente assista più disabili in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, ha diritto, ogni mese, a cinque giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in sei giorni, e a quattro giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni, fruibili anche in modo continuativo.
5. Il dipendente con familiari disabili deve essere agevolato nell'orario giornaliero di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.

**Art. 15 bis**  
**Collocamento in aspettativa straordinaria per la cura dei figli o familiari disabili gravi conviventi**

1. Per assistere figli o equiparati nonché familiari disabili in situazioni di particolare gravità accertata, da valutare caso per caso dall'Organo competente, il dipendente, previa sua richiesta, ha diritto ad un periodo di aspettativa per assistenza e cure, a condizione che il figlio o familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e sia convivente.
2. Questo periodo di aspettativa per cura, della durata massima di 2 anni nell'arco della intera vita lavorativa, può essere goduto in modo continuativo o frazionato.
3. Il trattamento economico spettante è pari all'80% della retribuzione, e comunque non oltre il limite massimo corrispondente alla retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 5° livello funzionale retributivo, tempo per tempo vigente.
4. Durante il periodo di aspettativa, il dipendente non potrà svolgere alcuna attività lavorativa, né potrà beneficiare di altre agevolazioni previste.
5. Il tempo trascorso in tale periodo è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.
6. Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico. Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall'articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

**Art. 32**  
**Accertamento e sanzioni in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità**

1. Qualora le notizie fornite dal fruitore delle provvidenze risultassero non rispondenti a verità, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato, può rivalersi delle somme indebitamente percepite e applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali